



№ 6886/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere

Oggetto

Separazione pers. dei
coniugi - Assegno di
mantenimento

Ud. 13/02/2018 -

CC

R.G.N. 23210/2016

rom 6886
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23210-2016 proposto da:

SG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CIUFFA,
rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA DE PASQUALE;

- ricorrente -

contro

OSM, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato
CLAUDIO BEVILACQUA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ROSALBA BIANCHI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 975/2016 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 11/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Torino, con sentenza dell'11 giugno
2016, ha revocato l'assegno di mantenimento, quantificato in €

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere tutte le parti e
gli altri dati personali, così
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in vigore
 a disposizione
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

~

800,00 mensili, che il tribunale aveva posto a carico di **OSM**
in favore della moglie separata **SG**
"fino a quando la signora non reperirà un'attività lavorativa" ed
ha confermato il contributo di mantenimento in favore della
figlia **C** .

Avverso questa sentenza la **S** ha proposto ricorso per
cassazione, illustrato da memoria, cui si è opposto l' **O** con
controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la **S** ha denunciato violazione e
falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per
avere ritenuto insussistente il proprio diritto al pagamento
dell'assegno di mantenimento, avendo la sentenza impugnata
posto a suo carico l'onere di dimostrare l'inadeguatezza dei
suoi redditi a conservare il tenore di vita matrimoniale, mentre
era l' **O** che doveva dimostrare il possesso di redditi
adeguati, e per avere omesso di considerare che essa aveva
tentato di trovare un'occupazione lavorativa, mediante stages
di lavoro, ma senza esito positivo.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, pur avendo ritenuto sussistente il
divario tra le capacità economiche delle parti, ha ritenuto che
lo stato di disoccupazione della **S** , già accertato dal
Tribunale, non fosse incolpevole e, quindi, non giustificasse
l'attribuzione dell'assegno di mantenimento, non avendo essa
dimostrato di essersi attivata per reperire un'occupazione
lavorativa, tenuto conto della sua giovane età (circa 35 anni),
del titolo di studio di cui era in possesso (laurea), della
mancanza di patologie invalidanti e del tempo (circa sei anni)
trascorsi dalla data del deposito del ricorso per separazione.



Si tratta di un plausibile accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità con il mezzo proposto né, a norma del novellato art. 360 n. 5 c.p.c., sono stati indicati fatti decisivi il cui esame sia stato omesso dai giudici di merito, risolvendosi il motivo in un'inammissibile istanza di riesame dell'esito della valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di merito.

Infondata è la doglianza ex art. 2697 c.c. di erronea applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova. Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando – come nella specie – sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 3200,00, di cui € 100,00 per esborsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Roma, 13 febbraio 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

CASSAZIONE.net